

SENTENZA n. 2/2021

Tribunale Federale, in data 31 marzo 2021, composto da:

Avv. Marco Leoni	Presidente
Avv. Giorgio Leccisi	Componente
Avv. Antonio Cippone	Componente

si è riunito a Romá, in video collegamento tramite piattaforma zoom per discutere del procedimento avviato con citazione a giudizio su richiesta del Procuratore Federale FGI, nei confronti del sig. Stelio CONTI per rispondere della violazione degli artt. 2 e 27.2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina "Per aver inviato esposto in forma circolare, indirizzato ad uffici diversi rispetto a quelli competenti al riscontro. In Bergamo 20/12/2020".




Il Tribunale federale così decide:

- considerato che la email inviata dall'inculpato, in data 20.12.2020, riveste la qualifica di esposto, in considerazione del suo contenuto, sanzionabile ai sensi dell'art. 27, 2° comma, R.G.D. se inviato in forma circolare, ad una pluralità di destinatari, anche non competenti a riceverlo;
- ritenuta irrilevante l'ignoranza della norma, addotta a giustificazione dall'inculpato in sede di udienza, stante il disposto dell'art. 7 R.G.D.;
- considerato, tuttavia, che possono essere ritenute meritevoli le motivazioni che hanno indotto l'inculpato ad inviare la email, da cui traspare una preoccupazione per la salute degli atleti e per il rispetto delle norme anti - Covid;
- valutati, altresì, i meriti sportivi raggiunti dall'inculpato e l'assenza di precedenti disciplinari a suo carico.

PQM

- letti gli atti di causa;
- sentite le conclusioni del Procuratore federale e le dichiarazioni rese dall'inculpato;
- riconosciuta la violazione dell'art. 27 comma 2 R.G.D. e l'applicabilità delle circostanze attenuanti;
- irroga a carico dell'inculpato la sanzione dell'inibizione a partecipare a qualunque attività ufficiale programmata dalla Federazione per mesi 1.

Si manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni.

Avv. Marco Leoni		Presidente
Avv. Giorgio Leccisi		Componente
Avv. Antonio Cippone		Componente